

Regione Lazio

DIPARTIMENTO SOCIALE

Il Direttore

Prot 139939

[trascrizione dell'originale]

Roma, li 27-11-2008

[integrato con gli aggiornamenti successivi]

Oggetto: Procedure applicative del Decreto Commissariale U0045 del 17 novembre 2008 recante “Integrazioni e modifiche del decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008 “Attuazione punto 20 deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008 – intervento 2.3.8 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica del Piano di rientro”.

Con il Decreto Commissariale di cui in oggetto, in corso di pubblicazione, sono state modificate ed integrate le misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica stabilite dal decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008, orientate ad incrementare l’utilizzo dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale; con la presente nota si intende fornire alcuni primi indirizzi in ordine alla applicazione di quanto indicato nel Decreto stesso, in modo tale da assicurarne la corretta applicazione.

Prescrivibilità, categorie esenti e compartecipazione da parte degli assistiti:

Nella tabella sottostante sono riportate le diverse tipologie di assistiti, la relativa quota di partecipazione, la codifica della suddivisione in mazzette a cura del farmacista.

CODICE e TIPOLOGIA ASSISTITI	QUOTA di COMPARTICIPAZIONE
• N assenza del diritto all'esenzione	€4,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 €2,50 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• da 001 a 056 malattie croniche e invalidanti; OA02, OB02, OC02	€2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• da RAann a RQann malattie rare;	€2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• NO1 danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.	€2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• CO1 Civili (grandi invalidi) 100% senza indennità accompagnamento;	Esente
• CO2 Civili (grandi invalidi) 100% con indennità accompagnamento;	Esente

• C03 Invalidi civili dal 67% al 99% di invalidità;	Esente
• C04 Civili (invalidi ...) minori di 18 anni con indennità frequenza;	Esente
• C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo binoculare fino a 1/20;	Esente
• C06 Sordomuti;	Esente
• L01 Lavoro (grandi invalidi ..) dall'80% al 100%;	Esente
• L02 Lavoro con riduzione dal 67% al 79% di invalidità;	Esente
• L03 Lavoro con riduzione dall'1% al 66% di invalidità	Esente
• L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;	Esente
• S01 Servizio (grandi invalidi per ...) 100% (1 categoria);	Esente
• S02 Invalidi per servizio categorie dalla 2 ^a alla 5 ^a	Esente
• S03 Invalidi per servizio categorie dalla 6 ^a alla 8 ^a ;	Esente
• S04 Obiettori di coscienza in servizio civile;	Esente
• E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;	Esente
• E02 Disoccupati — e loro familiari a carico — con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico;	Esente
• E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari;	Esente
• E04 Titolari di pensione al minimo e familiari;	Esente
• FO1 Detenuti o internati	Esente
• TO1 Donatori di organo	Esente
• GO1 guerra (invalidi ...) dalla 1 ^a alla 5 ^a categoria; deportati dai campi di sterminio (assim. agli invalidi di guerra).	Esente
• GO2 guerra (invalidi ...) dalla 6 ^a alla 8 ^a categoria	Esente
• VO1 vittime del terrorismo e della criminalità e delle stragi.	Esente
• T09 cittadini residenti nella Asl de <i>l'Aquila vittime del sisma 2009</i> (totalmente esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica) [Decreto Commissariale U24 del 20 aprile 2009]	Esente
• Legge 203/2000	Esente
• Distribuzione in nome e per conto con notifica del mancante e in doppia via	Si applicano la compartecipazione e le esenzioni previste dal decreto n. 45 del 17 novembre 2008
• distribuzione diretta con autorizzazione allegata	Esente
• antipsicotici atipici con dicitura “urgente”	Esente
• norma di salvaguardia NS	Esente
• prescrizioni Inibitori della pompa acida atc AO2B	Vale quanto stabilito dalla DGR n° 124 del 27 febbraio 2007e successive modifiche ed integrazioni
• ossigeno liquido	Esente
• ossigeno gassoso	Esente
• «STP» Stranieri temporaneamente presenti	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
• «UE» Assistiti da istituzioni estere europee	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
• «EE» Assistiti da istituzioni estere extraeuropee	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
• «ENI » Assistiti europei non iscritti	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
• Per la medicazione solo GO1INT; GO2INT; CO1INT; CO2INT; SO1INT; LO1INT; VO1INT.	Esente

• Siringhe, Strisce, Aghi , etc., per pazienti diabetici.	Esente
• Alimenti per particolari forme di patologia (celiachia, i.r.c, etc.).	Esente
• Sacche per pazienti colo- o ileostomizzati.	Esente
• Stupefacenti	Esente
• Insulina ATC A10A [aggiunto con nota prot. 149933 del 19-12-2008]	Esente dal 1-1-09
• ATC B02BD (Fattori della coagulazione del sangue) • ATC H01AC01 (Somatropina) [aggiunto con nota prot. 23577/45/07 del 25-02-2009]	Esente dal 28-2-09
Distribuzione in nome e per conto	Si applicano la compartecipazione e le esenzioni previste dal decreto n. 45 del 17 novembre 2008

Vanno inoltre evidenziati i seguenti aspetti:

- l'applicazione delle compartecipazione ed esenzioni previste dal Decreto n. 45 del 17 novembre 2008 alla categoria dei farmaci in distribuzione in nome e per conto, ivi compresi quelli con notifica del mancante ed in duplice via, è al momento sospesa nelle more della revisione degli accordi della distribuzione in nome e per conto, come disposto dal decreto 11 del 3 settembre 2008;
- per gli antibiotici iniettabili, farmaci ad esclusivo uso fleboclisi, per i quali è possibile da parte del medico proscrittore una prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta, la compartecipazione è dovuta nella misura di €1,00 a confezione;
- i medicinali non soggetti alla compartecipazione della spesa sono quelli indicati nella DGR del 31 ottobre 2002 n. 1433 concernente *“Disposizioni regionali sull’attuazione della Legge n. 405/01 –Prezzo dei farmaci di uguale composizione- come modificato dalla legge 8 agosto 2002 n. 178”*, e dalle successive determinazioni regionali di aggiornamento dell’elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento. Per tali medicinali, resta in vigore il pagamento dal prezzo di riferimento, secondo le disposizioni contenute nella Delibera sopraccitata;
- la biffatura della lettera N *“Non esente”* sulla ricetta, è prevalente su tutti gli eventuali codici di esenzione riportati nell’apposito spazio presente sulla ricetta, ad eccezione dei codici di esenzione reddituale (codici E01, E02 E03, E04), per i quali, è prevista la biffatura della lettera R *“Esente per reddito”*, l’inserimento del codice di esenzione e la firma di autocertificazione nello spazio contiguo, a prescindere o meno dalla barratura della lettera N.
La biffatura della lettera R *“Esente per reddito”* e il codice di esenzione (E01, E02 E03, E04) sono apposti dal soggetto erogatore o dall’assistito.
Trattandosi di autocertificazione delle condizioni reddituali da parte dell’assistito con relativa firma dello stesso, in caso di falsa dichiarazione non si configura alcuna responsabilità per il soggetto erogatore e dell’assistito.
- il codice di esenzione deve essere riportato nelle prime tre caselle ad esso dedicate con allineamento a sinistra;
- la compartecipazione alla spesa non si applica nei seguenti casi:
 - prescrizione di medicinali stupefacenti di cui alla L. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l’ossigeno terapeutico liquido e gassoso.

- *Dal 1° gennaio 2009 tutti i farmaci della classe ATC A10A (insulina)
[aggiunto con nota prot. 149933 del 19-12-2008]*
- *La compartecipazione alla spesa non si applica nei seguenti casi:
Sono esentati dalla compartecipazione le classi di farmaci, individuati con:*
 - *ATC B02BD (FATTORI DELLA COAGULAZIONE DEL SANGUE)*
 - *ATC H01AC01 (SOMATROPINA)*

*La decorrenza del provvedimento è fissata dal 28/02/2009.
[aggiunto con nota prot. 23577/45/07 del 25-02-2009]*

- *I cittadini residenti nella Asl de L'Aquila vittime del sisma dell'aprile 2009, individuati con il codice di esenzione T09, sono esentati da ogni forma di partecipazione alla spesa farmaceutica (in pratica equiparati agli invalidi di guerra), ai sensi del Decreto Commissariale U24 del 20 aprile 2009.*
- *I prezzi massimi di rimborso per i medicinali prescritti nel trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo appartenenti alla categoria terapeutica omogenea denominata "Inibitori della pompa acida atc A02BC", indicati nella DGR del 19 ottobre 2009, n.785, sono sostituiti dal prezzo di riferimento delle confezioni di lansoprazolo, indicati nella lista di trasparenza nazionale del 15 giugno 2009, che tiene conto della diminuzione del prezzo del 12% prevista dal Decreto Legge n. 39/09 (Determinazione D1738 del 17 giugno 2009).*

Il Direttore
Dr Guido Magrini